

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

16.6.2008

B6-0309/2008

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento

da Guido Sacconi, Anne Ferreira, a nome del gruppo PSE,
John Bowis, Robert Sturdy, a nome del gruppo PPE,
Jan Mulder, Frédérique Ries, a nome del gruppo ALDE,
Alessandro Foglietta, a nome del gruppo UEN,
Bart Staes, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE
Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou, a nome del gruppo GUE/NGL

sull'autorizzazione del pollo al cloro

Risoluzione del Parlamento europeo sull'autorizzazione del pollo al cloro

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale,
 - visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),
 - visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti,
 - visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
 - vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane,
 - vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro,
 - vista la decisione del Collegio dei commissari in data 28 maggio 2008 di proporre l'autorizzazione,
 - vista la valutazione dei possibili effetti di quattro sostanze antimicrobiche sulla comparsa di una resistenza antimicrobica, adottata il 6 marzo 2008 dal gruppo scientifico sui rischi biologici BIOHAZ dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
 - vista l'interrogazione orale della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo alla Commissione, discussa il 28 maggio 2008,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la proposta della Commissione di modificare il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli per quanto concerne le norme di commercializzazione applicabili alle carni di pollame mira, con la modifica della definizione di tali carni, ad autorizzare la commercializzazione per il consumo umano delle carni di pollame che hanno subito un trattamento antimicrobico,
- B. considerando che il progetto di regolamento della Commissione concernente l'attuazione

del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente all'utilizzazione di sostanze antimicrobiche per eliminare la contaminazione di superficie delle carcasse di pollame mira ad autorizzare l'utilizzazione di quattro antimicrobici per il trattamento delle carcasse di pollame destinate al consumo umano nell'Unione europea,

- C. considerando che la proposta della Commissione fa seguito alla domanda degli Stati Uniti di autorizzare l'importazione nell'Unione europea della sua produzione di pollame trattato con sostanze chimiche o antimicrobiche,
 - D. considerando che gli Stati Uniti possono già esportare carni di pollame nell'Unione europea nel quadro delle disposizioni attuali, a condizione che tali carni non abbiano subito trattamenti antimicrobici,
 - E. considerando che il principio di precauzione è espressamente sancito nel trattato fin dal 1992, che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha più volte precisato il contenuto e la portata di tale principio del diritto comunitario, che costituisce uno dei fondamenti della politica di protezione perseguita dalla Comunità nel settore dell'ambiente e della sanità¹,
 - F. considerando che la Commissione riconosce la mancanza di dati scientifici sull'impatto ambientale e sanitario dell'utilizzazione delle quattro sostanze oggetto dell'autorizzazione,
 - G. considerando che il lungo processo di adozione e di rafforzamento delle norme e degli standard comunitari in materia di sicurezza e igiene alimentari ha permesso la diminuzione del numero di infezioni causate da diversi agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti,
 - H. considerando che, secondo una valutazione del Centro americano di controllo delle malattie (CDC), l'utilizzazione delle sostanze antimicrobiche negli Stati Uniti non ha consentito di ridurre il numero di infezioni da listeria, salmonella e altri batteri,
 - I. considerando la reiezione con 316 voti contrari, nessun voto favorevole e 29 astensioni della proposta della Commissione da parte dei membri del comitato permanente per la catena alimentare, in occasione della riunione del 2 giugno 2008, che hanno inviato in tal modo un messaggio chiaro e forte prima del vertice UE-Stati Uniti a Brdo, in Slovenia,
1. esprime la propria disapprovazione nei confronti della suddetta proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio a respingere la proposta della Commissione;
 3. sottolinea che l'autorizzazione di questi quattro trattamenti antimicrobici delle carcasse di pollame destinate al consumo umano rappresenta una grave minaccia per le norme e gli standard comunitari e va a contrastare gli sforzi e gli adeguamenti realizzati dai professionisti del settore del pollame per ridurre i tassi d'infezione batterica nell'UE; sottolinea che l'autorizzazione in questione infligge un duro colpo anche alla politica

¹ Sentenza del 23 settembre 2003 nella causa C-192/01, Commissione/Danimarca, Raccolta 2003, pag. I-9693; sentenza del 7 settembre 2004 nella causa C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Raccolta 2004, pag. I-7405.

comunitaria in materia e alla sua credibilità quando si tratta di far valere standard elevati di sicurezza e igiene alimentari a livello internazionale;

4. sottolinea i considerevoli investimenti effettuati in questo ambito dai professionisti europei del settore del pollame, in conformità della legislazione comunitaria, per ridurre la contaminazione da agenti patogeni applicando un approccio che include l'intera catena alimentare;
5. ritiene che l'approccio praticato nell'Unione europea e che consiste nel coinvolgere l'intera catena alimentare sia più sostenibile per ridurre i livelli di agenti patogeni nelle carni di pollame rispetto alla soluzione della decontaminazione con sostanze antimicrobiche alla fine della catena di produzione alimentare;
6. esprime la preoccupazione che l'autorizzazione d'importazione di tali carni porti a un indebolimento delle norme europee;
7. sottolinea che la proposta in questione non corrisponde alle esigenze dei cittadini europei in materia di sicurezza e igiene alimentari né alla domanda di modelli di produzione, in Europa e altrove, che mantengano elevati standard igienici in tutto il processo di produzione e di distribuzione; sottolinea che essa rischia di minare la fiducia dei consumatori europei nei prodotti alimentari venduti nell'Unione europea, ancora fragile dopo i problemi di sicurezza alimentare nell'UE verificatisi negli ultimi anni;
8. riconosce la necessità di consulenze scientifiche adeguate che tengano conto della protezione e dell'informazione del consumatore; ritiene che la soluzione che verrà adottata, quale che sia, non debba provocare distorsioni della concorrenza;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'EFSA.